

DEFINIZIONI

D.P.R. 412/93 D.L. 192/2005 ed altro...

per "**climatizzazione invernale**", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

per "**controlli e verifiche**" la provincia o il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dall'esercente gli impianti.

per "**edificio**", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;

per "**edificio di proprietà pubblica**", un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, nonché di altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

per "**edificio adibito ad uso pubblico**", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;

per "**edificio di nuova costruzione**", salvo quanto previsto dall'art.7, comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

per "**esercizio e manutenzione di un impianto termico**", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

per "**gradi giorno**" di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 gradi centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG);

per "**impianto termico**", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

per "**impianto termico di nuova installazione**", un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;



per "**manutenzione ordinaria dell'impianto termico**", le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

per "**manutenzione straordinaria dell'impianto termico**", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

per "**occupante**", chiunque pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;

per "**oneri**", gli importi, differenziati per classe di potenza dei generatori di calore, che gli utilizzatori degli impianti termici devono versare alla Provincia di Potenza a seguito di controllo dei propri impianti termici;

per "**Organismo esterno**", l'organismo tecnico, avente specifica competenza, che a seguito di convenzione, è demandato dalla Provincia di Potenza ad effettuare i controlli annuali necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico;

per "**proprietario dell'impianto termico**", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;

per "**ristrutturazione di un impianto termico**", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

per "**sostituzione di un generatore di calore**", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

per "**terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico**", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

per "**contratto servizio energia**", l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

per "**valori nominali**" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;



per "**potenza termica del focolare**" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

per "**potenza termica convenzionale**" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

per "**potenza termica utile**" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

per "**Rapporto di Prova**", il verbale conclusivo redatto dal Verificatore a seguito di controllo di un impianto termico sul quale ha effettuato tutte le verifiche previste dal libretto di impianto o dal libretto di centrale;

per "**Rapporto di controllo tecnico**", il rapporto redatto dal tecnico a cui viene affidata la manutenzione dell'impianto termico, il cui modello, relativo agli impianti termici inferiori a 35 kW, è riportato all'allegato G ed il cui modello, relativo agli impianti termici superiori a 35 kW, è riportato all'allegato F del D.L. 192/2005;

per "**rendimento di combustione**", sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

per "**rendimento termico utile**" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

per "**Settore competente**", il Settore Unità di Direzione Ambiente e Territorio della Provincia di Potenza, al quale compete la gestione del controllo sugli impianti termici di pertinenza provinciale;

per "**temperatura dell'aria in un ambiente**", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;

per "**verificatore**", il tecnico, dipendente dalla Provincia o dall'Organismo esterno, incaricato ad effettuare materialmente, sul campo, i controlli degli impianti termici e le misurazioni del rendimento di combustione dei generatori di calore;

per "**utilizzatore dell'impianto termico**", il proprietario, l'occupante a qualsiasi titolo o l'Amministratore (Enti, condomini, società, ecc.), dell'edificio ove è installato l'impianto termico soggetto a verifica, così come individuato dal comma 1, lettera j, art. 1 e dal comma 2, art. 11 del DPR 412/93;

Art. 3 D.P.R. 412/93

Classificazione generale degli edifici per categorie.

Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;



- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
 - E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
 - E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
 - E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
 - E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
 - E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
 - E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
 - E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
 - E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
 - E.6 (2) palestre e assimilabili;
 - E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
 - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

Art. 4 D.P.R. 412/93

Valori massimi della temperatura ambiente.

Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1, lettera w) dell'art. 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze indicate: a) $18\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;

b) $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustificano temperature più elevate di detti valori.

Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite;
- b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Fermo restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento di interruzione o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.



ALTRE DEFINIZIONI

Scarichi fumo e canne fumarie

(Legislazione di riferimento: Legge 615/66, DPR 1391/70, UNI 7129/92, UNI 9615, DPR 412/93, UNI 10640, UNI 10641, UNI 10845)

Accesso - Vano nelle pareti delimitanti un ambiente, destinato al passaggio di persone o di cose.

Aria comburente - Aria atmosferica che interviene nel processo di combustione.

Bocca del camino - Sezione terminale retta dal camino.

Brucciatore - Dispositivo che consente di bruciare combustibili liquidi, gassosi o solidi macinati, previo mescolamento con aria comburente.

Camini - Porzioni ascendenti dei canali di fumo atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera.

Canali da fumo - Insieme delle canalizzazioni attraversate dai fumi prodotti dalla combustione.

Canna fumaria collettiva - E' il tratto verticale che raccoglie ed espelle i prodotti della combustione di più apparecchi a camera stagna collocati su piani diversi

Canna fumaria collettiva ramificata - E' il tratto verticale che raccoglie ed espelle i prodotti della combustione di più apparecchi a camera aperta collocati su piani diversi

Cenere - Residui solidi della combustione completa di sostanze combustibili.

Ciclone - Dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della forza centrifuga, le particelle in essi contenute.

Combustibili - Sostanze atte a mantenere una combustione in presenza di aria atmosferica.

Combustione - Processo di ossidazione con formazione di fiamma e sviluppo di calore.

Concentrazione - Quantità di sostanze solide, liquide o gassose contenute in un volume unitario di gas riferito a determinate condizioni di temperatura e di pressione.

Conduttore di impianto termico non automatico - Persona munita di patentino che, anche se presente presso l'impianto in modo non continuativo, provvede direttamente all'insieme degli interventi e delle regolazioni rivolte ad assicurare la corretta combustione nel o nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

Conduttore di impianto termico automatico - Persona munita di patentino che, anche se presente solo saltuariamente, è tecnicamente in grado di effettuare interventi sui dispositivi automatici di un impianto termico al fine di assicurare la corretta combustione nel o nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alle richieste di calore. L'accensione e lo spegnimento di un impianto avente potenzialità non superiore a 600.000 Kcal/h non richiedono l'intervento del conduttore.



Condotto di scarico - Condotto composto da uno o più elementi a sviluppo prevalentemente verticale che raccogli ed espelle i prodotti della combustione provenienti da un solo apparecchio idoneo per essere inserito in un camino, canna fumaria o vano tecnico esistente

Condizione di un impianto termico - Insieme di tutte le operazioni occorrenti per mantenere in funzione un impianto termico.

Depuratore di fumi - Dispositivo atto a trattare fumi ed emissioni in genere al fine di ricondurre la composizione entro determinati limiti.

Emissioni - Prodotti che comunque vengono immessi nell'atmosfera,

Focolare o camera di combustione - Parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce una unità termica.

Fumi - Prodotti della combustione, immessi nell'atmosfera.

Impianto termico - è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Impianto termico automatico - Impianto termico nel o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento e la regolazione della fiamma avviene anche senza interventi manuali.

Inquinamento atmosferico - Stato dell'aria atmosferica conseguente all'immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterare la salubrità e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici e privati.

Locale per combustibili - Ambiente specificatamente destinato a contenere solidi o liquidi da impiegare in impianti termici.

Locale per focolari - Ambiente specificamente destinato a contenere apparecchiature nelle quali si svolgono i processi di combustione.

Mitria o comignolo - Dispositivo posto alla bocca del camino, atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione nell'atmosfera.

Misura dell'inquinamento atmosferico - Rilevamento della concentrazione delle sostanze derivate da emissioni per un intervallo di tempo definito ed in un punto dell'aria atmosferica.

Potenzialità di un impianto termico - Quantità di calore che può essere sviluppata in un'ora nella o nelle camere di combustione di un impianto termico.

Registro - Dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo che consente di regolare il tiraggio.

Serbatoio - Recipiente idoneo al contenimento di combustibile liquido.



Sezione dei canali da fumo - Area della sezione retta minima dei canali da fumo.

Tiraggio - Movimentazione dei fumi prodotti da un focolare.

Tiraggio forzato - Tiraggio attivato per effetto di un dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso dell'aria o dei fumi.

Tiraggio naturale - Tiraggio determinato da un camino unicamente per effetto della differenza di densità esistente tra i fumi (caldi) e l'aria atmosferica circostante.

Trasformazione di un impianto termico - Modifica dell'impianto termico che comporti, anche a parità di qualità di combustibile usato, un aumento della potenzialità termica dell'impianto, ovvero, a parità di quest'ultima, una variazione del volume dei fumi non inferiore al 20 per cento.

Velocità dei fumi - Velocità che si riscontra in un punto di una determinata sezione retta dei canali da fumo.

Viscosità - La viscosità è la proprietà dei fluidi di opporsi al moto relativo delle loro particelle

